

# **UNIONE DEI COMUNI “DEL LACERNO E DEL FIBRENO”**

## **REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni “DEL LACERNO E DEL FIBRENO”, di cui fanno parte i comuni di Broccostella, Posta Fibreno, Fontechiari, Pescosolido e Campoli Appennino, allo scopo di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi nei limiti delle competenze attribuite dal Codice della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 02-01-2018 n. 224.

Per il conseguimento delle finalità del Servizio di Protezione Civile, l'Unione promuove e coordina le attività e gli interventi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione civile, dotandosi di una struttura intercomunale permanente di Protezione Civile, formata da:

- a) Un Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
- b) Un Centro Operativo Intercomunale.

La suddetta struttura affianca e supporta ciascun Sindaco, che rimane autorità di Protezione Civile nel proprio Comune, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 2 Scopo del presente regolamento.**

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di protezione civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio su tutto il territorio dell'Unione.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio intercomunale il Presidente dell'Unione e i Sindaci o loro delegati, coadiuvati dal Responsabile del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, assumono la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvedono agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione dell'Unione, il Presidente dell'Unione chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità intercomunale di Protezione Civile.

#### **Art. 3 Competenze del Servizio Intercomunale di Protezione Civile.**

Il Decreto Legislativo 02-01-2018, n. 224, all'art. 3 elenca tutte le autorità che fanno parte del Servizio nazionale di Protezione Civile, tra cui viene indicato il Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile, e identifica le strutture operative Nazionali, Regionali e Comunali anche in forma associata. Mentre all'art. 12 vengono elencate le funzioni fondamentali di Protezione Civile

che i Comuni debbono svolgere anche in forma associata, assicurandone l'attuazione secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'art. 18 sempre del suddetto Decreto Legislativo.

## **TITOLO II COMITATO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Art. 4 Comitato intercomunale di Protezione Civile.**

E' istituito il Comitato Intercomunale di Protezione Civile con deliberazione del Consiglio dell'Unione al fine di assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di Protezione Civile nell'ambito del territorio intercomunale.

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, che dura in carica dalla data di approvazione della Convenzione con atto di Consiglio, ed ha durata pari a quella dell'Unione, è composto da:

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni o suo delegato;
2. I Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o loro delegati;
3. Il Responsabile del Servizio intercomunale di Protezione Civile;
4. Il Referente o suo delegato in rappresentanza dei Volontari del Gruppo Intercomunale ed, eventualmente, delle organizzazioni private di volontariato operanti presso i Comuni dell'Unione.

Il Comitato potrà essere integrato con esperti o altre specifiche professionalità.

I membri del Comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del Comitato avranno luogo nella sede dell'Unione o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

Il Presidente dell'Unione può, di volta in volta, convocare per la seduta del Comitato esperti e rappresentanti di enti e organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

### **Art. 5 Compiti del Comitato Intercomunale di Protezione Civile.**

Il Comitato di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni sovrintende e gestisce i servizi e le attività di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate all'Unione dallo Statuto e dalla Normativa vigente in materia.

In particolare al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

1. Sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nella Convenzione, nel presente Regolamento ed alle attività di prevenzione, protezione, soccorso e superamento dell'emergenza;
2. Sovrintende all'acquisizione dei dati e delle informazioni per la formazione e l'aggiornamento del piano di protezione civile dei Comuni e di quello intercomunale, alla predisposizione della mappa dei rischi ed alla pianificazione delle emergenze;
3. Sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
4. Sovrintende alla gestione dell'Ufficio dell'Unione di Protezione Civile;
5. Sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile;

6. Promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
7. Elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
8. Verifica l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza;
9. Affianca il Sindaco del Comune sul quale territorio si è creata una fase di emergenza;

#### **Art. 6 Convocazione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile.**

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è convocato dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, con comunicazione anche telefonica, e si riunisce almeno due volte l'anno, oltre che nei casi di emergenza che è riunito in seduta permanente. Il comitato si riunisce, inoltre, a seguito di richiesta di almeno tre componenti.

#### **Art. 7 Attribuzioni Competenze.**

Spetta al Comitato Intercomunale di Protezione Civile programmare un'adeguata attività di informazione alla popolazione e di formazione e aggiornamento del personale addetto al servizio.

### **TITOLO III LE STRUTTURE OPERATIVE**

#### **Art. 8 Sede del servizio di Protezione Civile e il Centro Operativo Intercomunale.**

La sede del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile è fissata presso il Comune di Broccostella in via Stella 133 (nei locali della sede dell'Unione dei Comuni Del Lacerno e Del Fibreno).

L'ufficio di detta sede cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di Protezione Civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Al Centro Operativo Intercomunale è consentito l'accesso ai soli addetti ai lavori ovvero al Comitato Intercomunale di Protezione Civile ed a quello espressamente autorizzato ovvero comandato per turni di servizio.

Potranno essere istituiti uffici in ogni singolo Comune facente parte l'Unione, in subordine alla sede Intercomunale, con lo scopo di intervenire nel modo più celere possibile ad ogni evenienza.

L'ufficio si avvale della collaborazione di personale volontario che potrà transitare dalle associazioni o gruppi privati già presenti sul territorio dell'Unione, oppure potrà essere reperito da nuovo bando di reclutamento diretto prioritariamente ai cittadini residenti nei cinque Comuni dell'Unione.

Le attrezzature saranno reperite prioritariamente attraverso il trasferimento di quelle esistenti e in dotazione ai gruppi Comunali operativi sul territorio, anche mediante comodato d'uso, oltre a quelle che potrebbero essere trasferite dalle associazioni private operative sul territorio, o attraverso l'acquisto diretto o con finanziamenti regionali. Le attrezzature verranno conservate presso la sede dell'Unione e potranno essere utilizzate dai volontari nel rispetto delle priorità di protezione civile.

L'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile collabora e interloquisce con tutti gli uffici comunali di tutti i comuni dell'Unione, che sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Presidente dovrà assicurare il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale in via permanente, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza.

I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione sono attribuiti ad un responsabile nominato dal Presidente dell'Unione con specifico provvedimento.

#### **Art. 9 Sala Operativa di Protezione Civile.**

Presso la sede è presente la sala operativa, opportunamente attrezzata, che svolgerà attività di coordinamento e comunicazione sia in emergenza che in periodi di normalità, per il corretto funzionamento della medesima verrà individuato personale qualificato ed opportunamente formato. Detta sala dovrà essere dotata di mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività della stessa, quali ad esempio:

- I piani di protezione civile dei Comuni, quello Intercomunale nonché i piani Provinciali e Regionali di emergenza;
- Le carte topografiche dei territori dell'Unione della Provincia e della Regione;
- Le apparecchiature ricetrasmittenti per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli altri organi di protezione civile;
- Gli amplificatori di voce e relative dotazioni per la diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- I supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di Protezione Civile Nazionale e Regionale e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

### **TITOLO IV CENSIMENTO DELLE RISORSE**

#### **Art. 10 Censimento delle risorse.**

I piani di protezione civile dei Comuni e quello Intercomunale sono i documenti di pianificazione delle attività di previsione, prevenzione, emergenza e superamento dell'emergenza, finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detti documenti debbono contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio di competenza e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Il Comitato di Protezione Civile dell'Unione avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni a disposizione e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di Protezione Civile.

**Art. 11 inventario e custodia dei beni.**

L'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio di Protezione Civile.

Detto ufficio curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza, avvalendosi anche delle professionalità presenti nelle unità locali.

Il materiale facente parte della dotazione di Protezione Civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dell'inventario.

Il responsabile dell'Ufficio curerà la tenuta del registro inventario generale e la corretta custodia dei beni ricevuti in consegna.

**Art. 12 Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature.**

I mezzi e le attrezzature che costituiscono il patrimonio dell'Unione o comunque in uso a qualunque titolo, saranno depositati presso la sede dell'Unione e saranno a disposizione dei volontari di protezione civile operanti nel territorio dell'Unione che li potranno utilizzare per attività di addestramento e per interventi di urgenza.

**TITOLO V ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI NEL TERRITORIO****Art. 13 Volontariato.**

Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile farà ricorso al volontariato delle associazioni in convenzione o di ogni altra associazione o gruppo regolarmente iscritta a livello regionale e/o nazionale che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

**Art. 14 esercitazioni e formazione.**

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Presidente, o suo delegato, prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Intercomunale nelle esercitazioni e corsi di auto protezione programmati anche da organi Regionali della Protezione Civile ed esterni al territorio.

**TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI****Art. 15 Disposizioni finali.**

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni.

Copia del regolamento è inviata altresì ai Comuni dell'Unione.

**Art. 16 Entrata in vigore e abrogazioni.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle direttive emanate dagli organi dell'Unione, della Regione e dello Stato in materia di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo non appena approvato dal competente organo dell'Unione nelle forme di legge.